

## Brevi considerazioni sul procedimento di stima

di Sergio Mattia

Confessando l'imbarazzo che si prova a voler considerare l'uomo come oggetto di valutazione, mi si consenta di sottoporre alcune brevi considerazioni sul procedimento di stima, a mio giudizio, ritenuto più idoneo a quantificare in maniera aderente maggiormente alla realtà l'entità del danno subito dalla persona umana.

Credo che se si voglia guardare il problema nei suoi risvolti estimativi, si possa tranquillamente affermare che lo stato attuale della Dottrina consente di poter affrontare la ricerca della quantificazione del danno subito dalla persona umana attraverso il *Criterio del valore complementare*.

La perdita totale di un organo o di un arto, una qualsiasi menomazione o infermità fisica e/o mentale sono da considerarsi infatti senza dubbio come eventi che determinano la riduzione, temporanea o permanente, della capacità produttiva dell'individuo.

Se quindi per quanto riguarda il riconoscimento del Criterio di stima da adottare non pare che debbano sussistere dubbi, a mio giudizio è al procedimento sinora adottato che bisognerà apportare le modifiche.

A questo proposito, bisogna osservare che la identificazione erronea della capacità produttiva dell'uomo con quella di un qualsiasi altro bene economico ha ristretto a lungo l'indagine al solo approfondimento degli aspetti legati alla produzione del reddito e, quindi, alla considerazione del reddito mancato come equa remunerazione del danno.

L'uomo invece non è produttore di solo reddito, ma bensì produttore e dispensatore di idee, di affetti, di passioni, ecc., nonché fruitore di tutti quei vantaggi che la salute e lo stesso reddito possono consentirgli.

Il danno alla integrità fisica e/o mentale dell'uomo — sottolinea

giustamente il Prof. Carrozza nella sua relazione introduttiva — può determinare « riflessi sul livello di capacità creativa, sulla qualità di vita del menomato, sui rapporti che egli intrattiene col prossimo, e implicare restrizioni della potenza affettiva e della vita di relazione che, pur non avendo o non sembrando avere diretta risonanza economica, abbassano i molteplici coefficienti del valore della persona ».

Il procedimento della capitalizzazione del reddito mancato risulta dunque, alla luce di questa più ampia visione del valore dell'uomo, non idoneo alla completa quantificazione economica del danno. Infatti, consente solamente di indicare una quota della riduzione dell'attività produttiva dell'uomo, sicuramente insufficiente a determinare la giusta remunerazione del danno e a volte punitiva nei confronti degli individui i quali non hanno impiegato tutte le loro energie nella produzione del reddito o che ne siano stati impediti dai meccanismi distorti della società.

L'indagine sulle attività umane diverse da quella lavorativa, dovrebbe secondo quest'ottica condurre pertanto alla individuazione di quei parametri capaci di rappresentare nella maniera più completa e soddisfacente il valore dell'uomo.

Tutti questi parametri, compreso il reddito, dovranno in ogni caso essere legati tra loro da una relazione di base che deve rispondere al « principio » della eguaglianza del valore per tutti gli uomini, prima dell'evento dannoso.

È evidente però che da questo riconoscimento del valore-uomo eguale per tutti non ne consegue sempre l'eguaglianza del risarcimento del danno nei casi in cui più individui dovessero subire la medesima menomazione.

Infatti, se è vero che, prima dell'evento dannoso, i parametri da individuare come indicatori più attendibili del valore-uomo nella sua interezza devono soddisfare la relazione di eguaglianza del valore per ciascun individuo, appare altrettanto vero che dopo il danno essi esprimeranno in funzione delle loro variazioni *un valore complementare* dell'uomo non più eguale per tutti. Questa ineguaglianza evidentemente è dovuta al fatto che, pur essendo tutti gli individui rappresentati da una relazione esprimente un unico valore-uomo, differente è però il peso che assumono in questa relazione le molteplici componenti del valore stesso determinate dai singoli parametri per ciascuna persona.

La quantificazione del danno risulterà data dalla differenza tra il valore-uomo, ipotizzato uguale per tutti, ed il valore complementare,

dipendente dalle variazioni subite da ciascun parametro in conseguenza dell'evento dannoso.

A questo proposito si desidera far osservare che non sempre tutti i parametri potranno subire variazioni di segno negativo, si ha invece buona ragione di ritenere che la persona colpita da menomazione, proprio a causa dell'evento dannoso, potrebbe essere indotta a ritrovare stimoli nuovi per meglio utilizzare le proprie energie in attività prima non svolte.

Di questa riconosciuta possibilità di riduzione dell'entità del danno bisognerà comunque tenerne conto solamente fino al limite stabilito nel danno quantificato in funzione del solo reddito mancato.

Bisognerà cioè far salva sempre la quota del danno di carattere patrimoniale.

A questo punto, e prima di porre termine a questo intervento, si consenta di far osservare come questa visione del problema abbia posto in luce come, pur essendo complessa *ma non impossibile* l'indagine a tutti i livelli da svolgere per poter pervenire ad una più accettabile quantificazione del valore complementare nel caso di danni alla persona umana, sia possibile in certi casi poter limitare l'entità del danno di natura non patrimoniale.

Si ritiene che sia compito essenzialmente dello Stato, attraverso la propria organizzazione socio-sanitaria, di adoperarsi con le migliori energie per contribuire nel far riacquistare ai soggetti provati duramente dalla sfortuna il piacere di continuare a vivere e con esso mantenere nella società il loro ruolo sempre importante ed utile di uomini.